

ART. 8 INTENSITA' DELL'AIUTO

Per entrambe le azioni, il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ai benefici. **L'importo massimo di spesa ammissibile ai benefici è per l'azione 4, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00);**

L'aiuto è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione sull'applicazione del "de minimis" n. 1998/2006 della Commissione (Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea n. 379 del 28 dicembre 2006).